

ASSOCIAZIONE "CHICCHI DI CAFFE' ONLUS"

Sede in Via Invernizio n. 15 – 20157 Milano (MI)

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2025 il giorno 9 del mese di maggio alle ore 17.00, presso la sede della Società in Milano, Via Invernizio n. 15, si è tenuta, in seconda convocazione, in quanto la prima, fissata per l'8 maggio, stesso luogo alle 8.00, è andata deserta, l'assemblea dell'ASSOCIAZIONE "CHICCHI DI CAFFE' ONLUS", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Proposta ed approvazione modifiche statutarie finalizzate a conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs 117/2017);
- Iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Risultano presenti o collegati in video conferenza i seguenti soci:

Simona Branca	Socia e Presidente dell'Associazione
Luca Ricci	Socio e Consigliere dell'Associazione
Giovanna Falciola	Socio e Consigliere dell'Associazione
Antonio Gruarin	Socio – collegato tramite la piattaforma Teams-
Ivana Norma Borsa	Socio – collegata tramite la piattaforma Teams-
Giuseppina Fierro	Socio – collegata tramite la piattaforma Teams-
Luciano Gugole	Socio – collegato tramite la piattaforma Teams-

Assume il ruolo di Presidente della presente assemblea, il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Simona Branca. L'assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Ivana Norma Borsa, la quale accetta. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie; identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in video-conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. Il Presidente fa constatare che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto sono presenti o collegati in video-conferenza tutti i 7 soci.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai soci che il D.Lgs. 117/2017, il cosiddetto Codice del Terzo Settore, ha abrogato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di arrivo dell'autorizzazione Europea ai regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore, le disposizioni relative alle ONLUS contenute nel D. Lgs 460/97. Poiché l'autorizzazione Europea è pervenuta qualche settimana fa e pertanto la disciplina ONLUS verrà meno a decorrere dal 1.01.2026, si rende necessario modificare l'attuale testo di statuto dell'associazione per renderlo conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore al fine di iscriversi al RUNTS ed evitare di dover devolvere il patrimonio dell'associazione formatosi in regime ONLUS.

Il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, dopo attenta discussione, all'unanimità,

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti conferma della volontà di iscrivere l'associazione presso il Registro Unico de Terzo Settore -RUNTS - illustrando i benefici che deriverebbero da tale iscrizione.

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di procedere con l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore RUNTS.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per portare a compimento l'iscrizione presso il RUNTS.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.30, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Sig.ra Ivana Norma Borsa

Il Presidente
Sig.ra Simona Branca

Ivana Norma Borsa

Simona Branca



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 16/03/25
AL N. 434 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € A.E.
/EURO

Il Funzionario

Francesca Catola

Firma su delega della Diretrice provinciale
Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "Chicchi di Caffè – ETS"



TITOLO I

ART. 1

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (di seguito "CTS") e in quanto compatibile ai sensi del Codice civile, l'Associazione denominata "Chicchi di caffè – ETS". L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, alla Via C. Invernizio, n. 15 e potrà liberamente attivare sedi operative sia in Italia che all'estero.

La variazione di sede all'interno dello stesso Comune di Milano non comporta modifica statutaria.

ART. 2

FINALITA' E OGGETTO

L'Associazione è priva di ogni finalità di lucro e si prefigge di realizzare le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
-prestare cure mediche, aiuto materiale e assistenza di ogni genere necessari alla crescita e allo sviluppo di bambini in condizioni disagiate.

In particolare, l'Associazione si occupa di dare casa, amore e assistenza sanitaria ai bambini disabili o estremamente indigenti che in Ghana vivono nell'emarginazione e nella solitudine più totale, abbandonati a sé stessi perché affetti da handicap o perché di peso alla famiglia.

L'associazione perseguirà le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando le seguenti attività di interesse generale:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Più nel dettaglio le finalità associative sono perseguite attraverso le seguenti attività:

- a. la cura, l'aiuto materiale e l'assistenza, di ogni tipo, necessaria alla crescita e più in generale alla vita dei bambini in situazioni di bisogno in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b. lo svolgimento di attività c.d. di "foster care" consistenti in complessive attività di sostentamento, tutela, educazione e cura fisica e medica dei bambini in situazioni di bisogno in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- c. interventi di supporto di ogni tipo per situazioni a rischio per bambini, come situazioni di maltrattamento, malnutrizione, denutrizione e simili;
- d. interventi di supporto di ogni tipo per famiglie con bambini che vivono in condizioni di estrema povertà;
- e. interventi di supporto di ogni tipo a favore di altre organizzazioni che, senza scopo di lucro e per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, si occupino della cura, dell'aiuto materiale e dell'assistenza necessaria alla crescita e più in generale alla vita dei bambini in situazioni di bisogno in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- f. lo svolgimento di atti economici ausiliari di supporto quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, aste e cene di beneficenza e più in generale ogni forma di raccolta occasionale di fondi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

L'associazione potrà inoltre svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo.

Per l'esclusivo e migliore raggiungimento della finalità associative, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed esercitare ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

ART. 3

ASSOCIATI



Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, ne condividono in modo espresso gli scopi.

L'ammissione degli associati avviene su domanda dell'interessato da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione ed ha effetto immediato successivamente alla delibera di ammissione dell'Assemblea degli associati adottata ad insindacabile giudizio della stessa Assemblea degli associati.

La presentazione della domanda di ammissione all'Associazione presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti.

L'ammissione tra gli associati, conseguente alla suddetta delibera dell'Assemblea degli associati, comporta l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

La comunicazione di ammissione va comunicata all'interessato sia in caso di accoglimento che di rigetto. In quest'ultimo caso chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei Soci.

[Handwritten signature]

ART. 4

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

La disciplina uniforme del rapporto associativo prevista dal presente Statuto garantisce in ogni forma agli associati, in ragione della loro effettività, la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa stessa.

Tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno pieno diritto di voto per ogni questione sottoposta al vaglio dell'Assemblea degli associati ivi compresa l'eventuale approvazione e modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 5

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- non assumere comportamenti o azioni in contrasto con lo spirito associativo o con le finalità dell'Associazione o comportamenti che possano arrecare danno all'immagine o alle attività della stessa Associazione;
- contribuire finanziariamente ed annualmente, sulla base di eventuali quote associative annue attivate e quantificate su proposta del Consiglio Direttivo, alle esigenze dell'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato viene meno per:

- a. morte dell'associato;
- b. dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata diretta al Presidente dell'Associazione, o impersonalmente al Consiglio Direttivo, inviata con preavviso di almeno due mesi;
- c. espulsione, in seguito a comprovata e grave violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o in seguito ad una condotta in contrasto con gli obblighi di cui al precedente articolo 5 del presente Statuto.

Nel caso in cui alla precedente lettera c), l'espulsione ha effetto immediato successivamente alla delibera di espulsione adottata dall'Assemblea degli associati nella quale l'associato direttamente interessato dalla delibera non ha diritto di voto.

Gli associati receduti o espulsi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Dovranno inoltre cessare o eliminare ogni eventuale riferimento, uso, associazione, richiamo all'Associazione o ai segni distintivi di quest'ultima, anche, a titolo esemplificativo, nella propria comunicazione interna o esterna anche on line.

TITOLO III



Handwritten signatures or initials.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo

Tutte le cariche associative, ad eccezione dell'Organo di Controllo, sono gratuite salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

ART. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona designata dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea degli associati, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Fatta eccezione per quanto previsto dal precedente articolo 6 per l'assemblea che delibera in merito all'eventuale espulsione di associati, dell'Assemblea fanno parte tutti gli associati e ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea deve essere convocata e deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e comprovabili, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

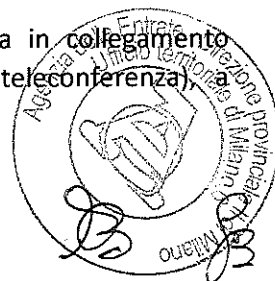
Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente luogo, giorno ed ora della seconda convocazione.

E' possibile altresì far ricorso al voto per corrispondenza o telematico.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario designato dal presidente della riunione fra i presenti.

L'Assemblea, viene, altresì, convocata quando il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'Associazione lo ritengono opportuno o quando ne facciano espressa richiesta, per iscritto e indicando conformemente il relativo ordine del giorno, almeno un terzo (1/3) degli associati.

L'assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:



- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione di un luogo fisico. In tal caso, nello svolgimento della riunione dovranno essere rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio.

ART. 9

COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati.

La stessa assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento dei tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 10

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea ordinaria:

1. procede all'elezione degli organi associativi;
2. delibera sul programma annuale di iniziative, attività e investimenti dell'Associazione;
3. delibera sul bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla determinazione del contributo annuo dovuto agli associati e sulle sue modalità di versamento dello stesso;
5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sull'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze in Italia e all'estero;
2. delibera sull'eventuale espulsione di associati ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 6;
3. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
4. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

ART. 11



CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da due Consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati all'interno della compagine associativa stessa.

I consiglieri durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina, sono rieleggibili e cessano la loro carica dopo la presentazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio chiuso alla data di cessazione della loro carica.

Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, decade l'intero consiglio e deve essere senza indugio sottoposta ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano in ordine di età anagrafica, ed è dallo stesso convocato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e comprovabili, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato, in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di ciascuno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

ART. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi quelli riservati dallo Statuto all'Assemblea degli associati, e nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati per le materie di competenza di quest'ultima o ad essa sottoposte dallo stesso Consiglio Direttivo.



Two handwritten signatures at the bottom right of the page.

Ad esso spettano, in via esemplificata e non esaustiva, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, di richiedere ed incassare contributi, di assumere obbligazioni, di riscuotere crediti e pagare debiti, di compiere qualsiasi operazione di banca, di richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, di concludere e risolvere contratti di lavoro, di stipulare contratti di locazione e di affitto, ed ogni altro contratto, di acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, di stipulare convenzioni e contratti con entri pubblici o privati o con singoli soggetti terzi.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio, con esclusione di ogni facoltà di delega, le seguenti materie:

- a. impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea degli associati;
- b. predisposizione del bilancio d'esercizio (con menzione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte), e dell'eventuale bilancio sociale qualora la redazione fosse obbligatoria per legge, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli associati;
- c. formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- d. redazioni di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione definitiva;
- e. determinazione dell'eventuale contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea degli associati;
- f. adozione in generale di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione che non sia, per legge o per Statuto, demandato all'Assemblea degli associati.

ART. 13

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli associati tra gli associati stessi e riveste un ruolo guida nell'attuazione degli scopi istituzionali.

Egli dura in carica tre anni decorrenti dalla sua nomina, è rieleggibile e cessa la sua carica dopo la presentazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio chiuso alla data di cessazione della carica stessa.

Qualora, prima della sua naturale decadenza e per qualsiasi motivo, venisse meno il Presidente dell'Associazione, l'Assemblea degli associati provvederà, senza indugio, alla nomina del nuovo Presidente.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di firma.

Il Presidente dell'Associazione inoltre:



1. presiede allo svolgimento dell'attività dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e dispone eventuali provvedimenti d'urgenza salva, laddove occorra, la successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
2. convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le adunanze del Consiglio Direttivo;
3. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del consiglio Direttivo;
4. organizza e dirige gli uffici, i dipendenti, ed in generale la struttura interna dell'Associazione.

ART 14

ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

I membri sono rieleggibili.

In caso di organo collegiale, nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, l'Organo di Controllo procede alla nomina del suo Presidente.

In caso di impedimento o cessazione di un membro dell'Organo di Controllo, per qualunque causa, subentra il membro supplente che resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei membri Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione dell'organo. I nuovi eletti scadono con quelli in carica.

I membri dell'Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al CTS.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

TITOLO IV

ART. 15

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dagli eventuali contributi versati dagli associati, all'atto della costituzione o durante la vita dell'Associazione, e dalle eventuali quote associative annue versate dagli stessi;



[Handwritten signatures]

2. dai proventi delle attività istituzionali e da quelli delle eventuali attività direttamente connesse alle attività istituzionali stesse;
3. da eventuali donazioni lasciti ed erogazioni di qualsiasi tipo, sia di persone fisiche che giuridiche o di enti in generale;
4. da beni mobili e immobili che dovessero divenire di proprietà dell'Associazione;
5. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
6. da ogni altra entrata o bene, mobile o immobile, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure, in forma indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 16

ESERCIZI SOCIALI

La gestione economica e finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposto, , entro 120 giorni dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni da valutare dal Consiglio Direttivo, entro 180 giorni, , all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Nel bilancio consuntivo viene documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte.

ART. 17

LIBRI SOCIALI

L'associazione provvede alla tenuta e aggiornamento:

- a) del libro dei soci;
- b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'Organo di Controllo.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo mail o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 giorni, presso la sede dell'Associazione.

ART. 18

SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



[Handwritten signatures]

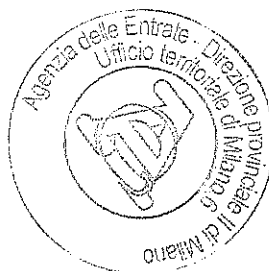
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. L'assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nelle forme previste dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS.

ART. 19

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del CTS e in quanto compatibile ai sensi del Codice civile.

Anna Borge



Simone Brana